*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 132° — Numero 286**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 6 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1991, n. 386.

**Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in società per azioni, con la finalità di valorizzare le strutture produttive, l'accesso diffuso dei risparmiatori e contribuire al risanamento della spesa pubblica, anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni.

2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformità agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218. Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformità ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le società per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprietà dello Stato.

4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.

5. Le società di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le società per azioni; è fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di revisione dei bilanci d'esercizio.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle società di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile. I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attività degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle società da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626.

8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, è soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sarà, comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all'articolo 2384 del codice civile.

9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicità, ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle società di cui al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformità a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalità dalle stesse stabilite.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, della forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonché all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle società.

11. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti.

12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle società di cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonché le occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza. I corrispettivi professionali per la stima dei beni conferiti e per ogni altra valutazione prevista dal presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

13. I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni di proprietà dello Stato sono versati all'entrata del bilancio con le modalità determinate dal Ministro del tesoro.

14. Per i dipendenti delle società per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia di previdenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalità e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza.

15. Le deliberazioni del CIPE di cui ai commi 2 e 10 sono comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che rendono il parere entro il termine regolamentare. Si prescinde dal parere se esso non è espresso nel predetto termine.

16. Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle società per azioni di cui al comma 1, nonché delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

18. Per le trasformazioni e le conseguenti operazioni, inclusi i conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le aziende e le società adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a società, specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonché di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinarne il valore ai prezzi di mercato correnti.

2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze.

3. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.

5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti

dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento e possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, è costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure.

7. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditività, d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5.

11. È istituito presso il Ministero delle finanze un comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre dirigenti generali in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da un rappresentante del presidente delle giunte delle regioni, nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri occorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6.

12. Per le valutazioni urbanistiche, il comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.

13. L'attività istruttoria e di segreteria del comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del comitato tecnico.

14. I componenti permanenti del comitato tecnico sono nominati, anche d'ufficio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. Il Ministro delle finanze, per le finalità di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

16. La conferenza valuta i programmi di alienazione, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 1, nonché gli eventuali progetti esecutivi connessi con le finalità previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

17. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Essa comporta in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro delle partecipazioni statali*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0436

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1991.

**Prelevamento della somma di L. 3.820.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste degli archivi notarili per l'anno finanziario 1991.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, che ha stabilito gli stati di previsione delle entrate e delle spese degli archivi notarili per l'anno finanziario 1991 e disciplinato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art 171 dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che nel suddetto fondo di riserva esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 171 dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili per l'anno finanziario 1991 è disposto il prelevamento di complessive L. 3.820.000.000, che si iscrivono ai sottoindicati articoli del medesimo stato di previsione della spesa per il corrente anno finanziario:

| | |
|---|---|
| Art. 121. — Spese per la custodia e pulizia di locali . . . . . . . | L. 125.000.000 |
| Art. 124. — Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo, rilegatura di registri, postelegrafoniche, fornitura di energia elettrica e di acqua, fornitura di divise al personale delle carriere ausiliaria e ausiliaria-tecnica, riscaldamento autonomo dei locali . . . . . . . . . . . | » 130.000.000 |
| Art. 125. — Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del materiale documentario depositato negli archivi notarili . . . . . . . . . | » 50.000.000 |
| Art. 127. — Spese per il ritiro degli atti dei notai cessati . . . . . | L. 5.000.000 |
| Art. 131. — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali in proprietà o in uso gratuito perpetuo. Installazione, riparazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario, indennità tariffarie ai tecnici incaricati a norma di legge dei sopralluoghi agli impianti . . . . . | » 350.000.000 |
| Art. 134. — Spese condominiali, spese di riscaldamento a conduzione condominiale, assicurazione immobili e mobili . . . . . . . . . . . . | » 100.000.000 |
| Art. 139. — Spese per trasporto e trasloco di materiale documentario, attrezzature archivistiche, mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o soppressione di archivi notarili o per altra causa. Spese per versamenti di atti e documenti agli archivi di Stato. Altre spese varie . . . . . . . . . . . . . . . . | » 50.000.000 |
| Art. 142. — Acquisto e rilegatura di libri . . . . . . . . . . . . . | » 10.000.000 |
| Art. 506. — Attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti nonché la gestione dei servizi e degli impianti, destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche . . | » 3.000.000.000 |
| Totale complessivo . . . | L. 3.820.000.000 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 5 settembre 1991

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRISTOFORI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTELLI

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991*
*Registro n. 59 Giustizia, foglio n. 240*

91A5345

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 agosto 1991, n. 387.

**Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidità civile;

Visto l'art. 3, comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295;

Visto in particolare il citato comma 9 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nello stesso art. 3;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto, ad eccezione del suggerimento relativo alla indicazione analitica delle norme abrogate, in quanto ciò potrebbe fare incorrere in una non compiuta identificazione di tali norme con conseguenti possibili imprecisioni applicative, né si è ritenuto di accedere al suggerimento formulato con riferimento all'art. 10 sulla estraneità della materia trattata, in quanto la disposizione è intesa a facilitare gli accertamenti sanitari nell'interesse della categoria;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento ministeriale:

Art. 1.

1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali.

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche (commissioni mediche U.S.L.) incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, a termine del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Detti sanitari sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente e vengono nominati secondo le modalità stabilite dalle leggi emanate dalle regioni, per la costituzione di commissioni mediche ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità civile. La commissione medica U.S.L. per l'espletamento dei suoi compiti amministrativi si avvale di apposita segreteria formata da personale dipendente dell'unità sanitaria locale.

3. La commissione medica U.S.L., di cui al precedente comma 2, è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta deve pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Le associazioni di categoria comunicano alla commissione U.S.L. il nome del sanitario che le rappresenta, il quale resta nell'incarico fino a quando non venga sostituito da altra persona. La riunione è valida anche senza la partecipazione del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benché invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione.

4. Su domanda, rispettivamente, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti — motivata dall'esigenza di meglio soddisfare le necessità degli invalidi interessati le cui peculiari caratteristiche richiedono un esame da parte di sanitari forniti di idonee specializzazioni — il competente assessore regionale alla sanità può autorizzare la costituzione nel capoluogo di provincia di una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti

dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, per i ciechi civili ed una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, per i sordomuti. Tali commissioni sono composte di tre membri, di cui un medico specializzato in medicina legale, con funzione di presidente, un medico oculista, oppure un medico otorinolaringoiatra, secondo la natura della commissione, ed un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Il funzionamento delle commissioni suindicate è regolato dalle medesime norme stabilite per le commissioni mediche U.S.L. dal presente regolamento.

5. La commissione medica U.S.L. si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria. Nel verbale di visita la dizione diagnostica è espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita.

6. Qualora il minorato dichiarato rivedibile — regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica U.S.L. entro il termine di rivedibilità — non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne dà formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'art. 3-*ter* della legge 21 febbraio 1977, n. 29, dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione.

7. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione risultino inferiori a quelle riportate nel precedente verbale di visita medica, la commissione medica U.S.L., contestualmente alla procedura di cui all'art. 3, comma 4 e 5, del presente regolamento, ne invia copia alla competente prefettura per i più tempestivi conseguenziali provvedimenti.

8. Il verbale di visita è redatto secondo il modello precedentemente in uso presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, integrato in relazione alle successive disposizioni normative intervenute. Ad esso è unito il prospetto valutativo, di cui all'allegato *A*, dal quale risultano la riduzione della capacità lavorativa inerente alle singole infermità e quella globale. Successivamente tali modelli potranno essere modificati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e con quello dell'interno.

Art. 2.

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di invalidità civile indicate al precedente art. 1, presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono redatte secondo il modello stabilito con decreto del Ministro del tesoro del 9 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1990, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della stessa legge n. 295 e devono avere allegata la documentazione ivi indicata.

2. Le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti tali requisiti. In questa ipotesi la commissione medica U.S.L. invita l'interessato a regolarizzare la propria istanza.

Art. 3.

1. La commissione medica U.S.L. procede all'esame delle domande di invalidità secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalle commissioni stesse. In tali casi l'interessato può essere visitato, su delega della competente commissione medica U.S.L., da altra commissione medica U.S.L. nel cui ambito lo stesso temporaneamente si trova. L'invalido, in sede di accertamento sanitario, può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

2. La commissione medica U.S.L. provvede, inoltre, a dare esecuzione alle richieste delle prefetture territorialmente competenti finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi per un tempo determinato. Rimane salva la facoltà per le prefetture di richiedere accertamenti sanitari, ove ritenuti necessari, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Resta fermo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, circa la competenza ad effettuare le verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che a suo tempo portarono alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità d'invalidità civile.

3. La commissione medica U.S.L., ultimati gli accertamenti sanitari ritenuti necessari in relazione alle esposte infermità invalidanti, procede alla redazione del verbale di visita, il quale è compilato con cura, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 5, del presente regolamento ed è firmato da almeno tre medici intervenuti alla seduta della commissione stessa, tra cui il sanitario rappresentante la categoria, fatto salvo quanto precisato al comma 3 del precedente art. 1.

4. La commissione medica U.S.L., effettuati gli accertamenti sanitari, trasmette copia del verbale di visita, attestata conforme all'originale dal presidente o da persona da lui delegata, corredata della domanda dell'invalido e della documentazione sanitaria sulla base della quale si è pervenuti al riconoscimento dell'invalidità, alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile (commissione medica periferica) territorialmente competente, con elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita previa apposizione

del timbro datario per attestare la data di ricezione. Tale timbro datario è apposto, a cura della commissione medica periferica, anche su ogni singola copia del verbale di visita. Non si trasmettono alla commissione medica periferica le copie dei verbali di visita da cui non risultano i presupposti idonei per il riconoscimento dei benefici di invalidità civile.

5. La commissione medica U.S.L. trasmette all'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia attestata conforme all'originale del verbale di visita per il quale, trascorsi i prescritti sessanta giorni, non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte della commissione medica periferica di richiesta di sospensione della procedura per ulteriori accertamenti. L'invio di tale atto all'interessato può essere effettuato anche prima, qualora la commissione medica periferica anteriormente alla scadenza di tale termine comunichi che non ricorrono motivi per far ricorso alla sospensione della procedura. Altra copia autenticata di detto verbale di visita, limitatamente ai casi in cui dallo stesso risultino infermità con riduzione della capacità lavorativa sufficiente per far luogo, in presenza degli altri requisiti richiesti, alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità di invalidità civile, è trasmessa alla competente prefettura per gli adempimenti successivi, sempreché la domanda all'epoca presentata sia stata finalizzata al conseguimento di dette provvidenze.

6. La commissione medica U.S.L. definisce le domande di invalidità civile trasmesse dalla commissione medica periferica entro un anno dalla data di ricezione.

Art. 4.

1. La commissione medica periferica, ricevuta copia dei verbali di visita e della documentazione sanitaria su cui si è basato il giudizio della commissione medica U.S.L. procede al loro esame in seduta collegiale. La commissione medica periferica esamina i suddetti verbali di visita secondo l'ordine cronologico di ricezione degli stessi, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalla commissione stessa.

2. La commissione medica periferica, qualora non abbia nulla da osservare in ordine alla copia dei verbali di visita ricevuti insieme alla documentazione sanitaria, vi appone apposita annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile e ne da comunicazione alla commissione medica U.S.L. anche prima della scadenza del termine di sessanta giorni per gli ulteriori adempimenti di competenza di quest'ultima. Decorso detto termine senza che nessuna comunicazione venga fatta, la commissione medica U.S.L. procede agli adempimenti di competenza derivanti dal verbale di visita medica, come indicato al comma 5 del precedente art. 3.

3. La commissione medica periferica valutati, in seduta collegiale, gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, può chiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 1, la sospensione della procedura per uleriori accertamenti, incaricando di compierli la stessa commissione medica U.S.L.; oppure effettuandoli direttamente con convocazione personale dell'invalido interessato. La richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti.

4. Nel caso di ulteriori accertamenti richiesti dalla commissione medica periferica alla commissione medica U.S.L. questa, effettuati gli approfondimenti necessari, redige un nuovo verbale di visita che trasmette alla commissione medica periferica secondo la procedura indicata ai commi 3 e 4 del precedente art. 3. Qualora la commissione medica periferica non condivida il nuovo verbale di visita, procede a visita diretta dell'invalido interessato.

5. Nel caso di visita diretta dell'invalido, la commissione medica periferica, ove ritenga necessari accertamenti sia generici che specialistici, si avvale, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, delle strutture del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanità militare, che sono tenute ad effettuarli. A conclusione della visita diretta, la commissione medica periferica redige il verbale di visita, secondo i criteri indicati al comma 3 del precedente art. 3, e ne invia una copia, attestata conforme all'originale, all'invalido interessato e un'altra alla competente commissione medica U.S.L. affinché questa la trasmetta alla prefettura, qualora la percentuale di invalidità riconosciuta o il tipo di minorazione sia tale da far luogo alla concessione della pensione, dell'assegno o delle indennità previste dalla legge in presenza degli altri requisiti prescritti da accertare da parte della prefettura medesima. Nei casi in cui dal verbale di visita possano derivare benefici diversi da quelli sopra indicati, la commissione medica U.S.L. provvede a dare corso agli eventuali adempimenti di competenza.

6. Nell'ipotesi di sospensione della procedura nei confronti di soggetti deceduti dopo la visita della competente commissione medica U.S.L., la valutazione da parte della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti.

7. La commissione medica periferica è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Ove il sanitario rappresentante di categoria, benché invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione, la riunione è valida anche senza la sua partecipazione. I medici rappresentanti di categoria nelle commissioni mediche periferiche vengono nominati con le modalità indicate dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, richiamate nella legge 26 luglio 1988, n. 291.

8. La commissione medica periferica si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il

sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria.

9. Il medico rappresentante di categoria, qualora sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare, di volta in volta o in via continuativa, un proprio sostituto, dandone preventiva comunicazione scritta al presidente della commissione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6-*bis*, comma 6, della legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Art. 5.

1. Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidità civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi previsti dalla legge, il medesimo sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora il richiedente suddetto non si ripresenti a visita dovrà presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidità civile. Tali provvidenze decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima.

2. Qualora in sede di visita medica dell'invalido vi sia diversità di parere, la relativa pronuncia viene adottata dalla commissione medica U.S.L., a maggioranza dei medici presenti. A parità di voti prevale quello del presidente. Nel verbale di visita si dà atto che la pronuncia è stata assunta a maggioranza.

3. La medesima procedura di cui al precedente comma 2 si applica anche per il funzionamento delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidità civile.

Art. 6.

1. Avverso il verbale di visita redatto dalla commissione medica U.S.L. l'invalido, a termine dell'art. 1, comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, può presentare ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica di tale verbale, allegandovi copia del verbale di visita e ogni altra documentazione sanitaria, proveniente sia da strutture pubbliche che private, ritenuta utile a sostegno delle proprie ragioni.

2. Avverso il verbale di visita redatto, nei casi previsti, dalla commissione medica periferica, l'invalido, a termine dell'art. 1, comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, può proporre, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, presentandolo tramite la stessa commissione medica periferica, la quale, entro dieci giorni dalla ricezione, lo trasmette tempestivamente con la relativa documentazione alla suddetta direzione generale, unitamente alle proprie deduzioni.

3. I ricorsi di cui ai precedenti commi sono decisi con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione medica superiore e di invalidità civile, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dei ricorsi stessi, comprovata dal timbro datario dell'ufficio. Per la validità delle riunioni di tale commissione si applicano i criteri di cui al precedente art. 4, commi 8 e 9. Detta commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o dell'Associazione dei mutilati ed invalidi civili o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi su cui deve pronunciarsi. Tali rappresentanti di categoria vengono nominati con le stesse modalità indicate al comma 7 del precedente art. 4.

4. La decisione sul ricorso del Ministro del tesoro è notificata a cura della direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato e alla commissione medica U.S.L. competente per l'esecuzione, inviandone copia per conoscenza alla commissione medica periferica quando si tratta di ricorso presentato contro un verbale di visita da questa redatto.

5. La commissione medica superiore e di invalidità civile compie gli atti istruttori e gli accertamenti ritenuti necessari per esprimere parere sulle doglianze esposte nel ricorso con le modalità indicate nell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, potendo procedere a visita diretta dell'interessato o pronunciandosi allo stato degli atti oppure delegando l'effettuazione della visita a medici delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile che non si siano già pronunciati in merito, ovvero avvalendosi per gli accertamenti sanitari, sia generici che specialistici, ritenuti necessari, delle strutture periferiche del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanità militare territorialmente competente, che sono tenute ad effettuarli. Nel caso in cui l'invalido interessato, convocato a visita non si presenti senza giustificato motivo, le strutture delegate ne danno comunicazione alla commissione medica superiore la quale esprime il suo parere sulla base degli atti esistenti. Lo stesso criterio si applica anche nella ipotesi di convocazione a visita diretta da parte della stessa commissione medica superiore.

6. Contro la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica recante la decisione sulla domanda di pensione, assegno o indennità, l'interessato può presentare ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, per il tramite della prefettura territorialmente competente, la quale, entro dieci giorni dalla ricezione, lo trasmette alla Direzione generale dei servizi civili.

7. I ricorsi di cui al precedente comma 6 sono decisi con decreto del Ministro dell'interno entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'atto, comprovata dal timbro datario dell'ufficio. La decisione del Ministro dell'interno è notificata a cura della direzione generale dei servizi civili all'interessato tramite la competente prefettura.

8. Per i ricorsi previsti dal presente articolo e dal successivo art. 7 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

9. Avverso la decisione del Ministro del tesoro e quella del Ministro dell'interno in ordine ai ricorsi di cui ai precedenti commi è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

10. In pendenza della definizione dei ricorsi di cui al presente articolo le domande di aggravamento dell'invalidità civile e delle condizioni visive sono prese in esame, ad ogni effetto, dalle competenti commissioni mediche soltanto dopo la definizione dei ricorsi stessi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ovvero dopo che sia decorso il termine di centottanta giorni di cui al precedente comma 8.

Art. 7.

1. I ricorsi presentati dagli interessati in vigenza della legge 26 luglio 1988, n. 291, e del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi, secondo la rispettiva competenza, dal Ministro del tesoro o da quello dell'interno secondo le modalità indicate nel precedente art. 6. I ricorsi presentati a suo tempo alle cessate commissioni sanitarie regionali in materia di accertamenti sanitari e dovoluti al Ministero dell'interno, per effetto dell'art. 6 del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi dal Ministro del tesoro secondo le modalità indicate al precedente art. 6. In tale ipotesi, il termine di centottanta giorni per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro del tesoro sui ricorsi della specie decorre dalla data in cui il ricorso stesso è pervenuto al Ministero.

Art. 8.

1. I medici facenti parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidità civile, compresi quelli rappresentanti delle associazioni di categoria, non possono contemporaneamente far parte delle commissioni mediche U.S.L. nella stessa o in altra provincia. In caso di cumulo di incarichi deve essere esercitata opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento.

2. Il medico facente parte di una commissione medica periferica o della commissione medica superiore e di invalidità civile oppure di una commissione medica U.S.L. deve avvertire gli altri membri quando la commissione deve visitare propri assistiti, e si deve astenere dal partecipare alla redazione del verbale di visita, curando che ciò sia fatto risultare.

Art. 9.

1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è assicurato:

*a)* dal personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

*b)* da personale dipendente da altre amministrazioni e enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per la successiva assegnazione alla segreteria di tali commissioni fino a quando non venga completata la copertura del ruolo speciale;

*c)* da personale dipendente della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra che faccia espressa domanda di prestare servizio presso la segreteria di tali commissioni e che, accertata la necessità, vi sia assegnato dal competente direttore generale.

Art. 10.

1. Gli accertamenti sanitari previsti dalle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra possono essere demandati anche ad altre commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile in aggiunta a quelle esistenti all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, con decreto del Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria dei pensionati di guerra, quando ciò sia riconosciuto di maggiore utilità per gli invalidi di guerra interessati. In questo caso tali commissioni funzioneranno secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 11.

1. Restano in vigore le norme previgenti, comprese quelle del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 292, non sostituite o modificate o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1991

*Il Ministro:* CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991*
*Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 122*

ALLEGATO *A*
(Art. 1, comma 8)

COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITÀ CIVILE DELLE CONDIZIONI VISIVE E DEL SORDOMUTISMO (*).

di .................................... provincia ...........................................

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERCENTUALE

Cognome............................................. Nome ...............................

Data di nascita ..............................................

*A)* MINORAZIONI SINGOLE

1) .............................................................................................

2) .............................................................................................

3) .............................................................................................

*B)* MINORAZIONI ED INFERMITÀ CONCORRENTI (**)

| Diagnosi | Valutazione % |
|---|---|
| 1) ............................................ | ............................ |
| 2) ............................................ | ............................ |
| 3) ............................................ | ............................ |
| 4) ............................................ | ............................ |
| 5) ............................................ | ............................ |

*C)* MINORAZIONI ED INFERMITÀ COESISTENTI (**)

| Diagnosi | Valutazione % Formula a scalare |
|---|---|
| 1) ............................................ | ............................ |
| 2) ............................................ | ............................ |
| 3) ............................................ | ............................ |
| 4) ............................................ | ............................ |
| 5) ............................................ | ............................ |

*D)* MINORAZIONI ED INFERMITÀ DI CUI UNA NON RICONOSCIBILE PERCHÈ ESCLUSA PER LEGGE MA VALUTABILE PERCHÈ CONCORRENTE

| Diagnosi | Valutazione %. |
|---|---|
| 1) ............................................ | ............................ |
| 2) ............................................ | ............................ |
| 3) ............................................ | ............................ |

Valutazione finale della capacità lavorativa %.

*La commissione* ........................................

*Il medico di categoria* ........................................

*Il presidente*

........................................

(*) Nel caso di due o più commissioni operanti nella medesima U.S.L., precisare la commissione.

(**) Minorazioni ed infermità: concorrenti, se incidono sullo stesso sistema organo-funzionale; coesistenti, se incidono su sistemi organo-funzionali diversi.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il D.L. n. 173/1988 reca: «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3 *(Norme per il riconoscimento della invalidità civile).* — 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» — di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le

prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità».

— Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 295/1990 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) è così formulato: «1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamente nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Note all'art. 1:*

— La legge n. 381/1970 e successive modificazioni, reca: «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti».

— La legge n. 382/1970, e successive modificazioni, reca: «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili».

— La legge n. 118/1971, e successive modificazioni, reca: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili».

— La legge n. 18/1980, come modificata dalla legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) reca: «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili».

— La legge n. 289/1990 reca: «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi».

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 295/1990 prevede che: «Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente».

— Il testo dell'art. 3-*ter* del D.L 23 dicembre 1976, n. 850, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili, è il seguente:

«Art. 3-*ter*. — Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto».

*Nota all'art. 2:*

— La legge n. 295/1990 è entrata in vigore il 21 ottobre 1990 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale)*. Il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge prevede che: «Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità».

*Nota all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/1988 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, così come modificato dall'art. 19 del D.P.R. n. 834/1981, è così formulato:

«Art. 105 *(Commissioni mediche per le pensioni di guerra)*. — Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.

Fanno, altresì, parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La commissione è presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contigente previsto dal primo comma dell'art. 110.

La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione può pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermità mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido è ricoverato.

La commissione, ove non possa procedere a visita, può delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidità, secondo le tabelle *A*, *B*, *E*, *F*, ed *F*-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilità a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilità.

Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

Nei casi di classificazione dell'invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.

Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo».

— Il testo dell'art. 6-*bis*, comma 6, del D.L. n. 382/1989, aggiunto dalla legge di conversione n. 8/1990 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), è il seguente: «Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione».

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge n. 295/1990 è il seguente: «Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario».

— L'art. 107 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, così come modificato dall'art. 20 del D.P.R. n. 834/1981, è così formulato:

«Art. 107 *(Funzionamento della commissione medica superiore)*. — La commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi, in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri.

Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidità in esame.

Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'art. 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore è chiamato a far parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia».

— Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 509/1988 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso».

*Nota all'art. 7:*

— Il D.M. n. 292/1989 reca: «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici». Il testo dell'art. 6 del predetto decreto è il seguente:

«Art. 6. — 1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, sono devoluti al Ministero dell'interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministero dell'interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale».

*Nota all'art. 9:*

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 295/1990 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale.

2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.

3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa.

4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che indende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'art. 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per la successiva assegnazione alle commissioni stesse.

7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni è effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con le altre modalità previste dalla vigente normativa».

91G0433

DECRETO 24 settembre 1991.

**Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1992.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli *articoli* 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 251711 del 10 novembre 1990, con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1991;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Decreta:

Per l'anno 1992, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma (I.V.A. compresa), sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni rigo o frazione di rigo di scrittura su carta legale . . . . . L. 12.000

abbonamento annuo . . . . . . . . . » 240.000

abbonamento semestrale . . . . . . . » 160.000

vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione . . . . . . . . . . . . . » 1.400

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1991

*Ministro del tesoro*
CARLI

*Il Ministro dell'interno*
SCOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991*
*Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 289*

91A5373

DECRETO 9 ottobre 1991.

**Assegnazione e pagamento a favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 1.117 miliardi, quale acconto della quarta trimestralità del fondo comune 1991 di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970 è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo stesso è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/1989;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/1989 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote

attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno 1990 — determinato ai sensi del precedente comma 2 in lire 6.000 miliardi — viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto che a seguito della sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge n. 415/1989 nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si è reso più possibile procedere né alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi né, conseguentemente, all'emanazione del relativo decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi;

Visti i decreti ministeriali n. 106312 del 25 gennaio 1991, n. 125295 del 5 aprile 1991 e n. 150082 del 1° luglio 1991, registrati alla Corte dei conti, con i quali in attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi, su cui parametrare il fondo comune per il corrente anno 1991 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 407/1991, è stato provveduto ad assegnare e corrispondere in favore delle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 3.351.000.000.000 quale acconti della prima, della seconda e della terza trimestralità per l'anno 1991 pari alle analoghe trimestralità provvisorie arrotondate già assegnate per l'anno 1990 con i decreti ministeriali n. 105748, n. 130620, n. 154025 e n. 177152 del, rispettivamente, 30 gennaio 1990, 18 aprile 1990, 6 luglio 1990 ed 11 ottobre 1990, tutti registrati alla Corte dei conti;

Considerato che si rende necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed alla conseguente erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 quale acconto del quarto trimestre del fondo comune 1991, così come risulta dall'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale acconto del quarto trimestre del fondo comune 1991.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo di L. 1.117.000.000.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto, quale acconto del quarto trimestre del fondo comune per l'anno 1991, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 1.117.000.000.000 graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1991*
*Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 329*

ALLEGATO

FONDO COMUNE 1991
(Art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407)

| N. | Regioni | Quota trimestrale provvisoria arrotondata (*) Lire |
|---|---|---|
| 1 | Piemonte | 91.000.000.000 |
| 2 | Lombardia | 147.000.000.000 |
| 3 | Veneto | 87.000.000.000 |
| 4 | Liguria | 38.000.000.000 |
| 5 | Emilia-Romagna | 90.000.000.000 |
| 6 | Toscana | 73.000.000.000 |
| 7 | Umbria | 28.000.000.000 |
| 8 | Marche | 38.000.000.000 |
| 9 | Lazio | 111.000.000.000 |
| 10 | Abruzzo | 39.000.000.000 |
| 11 | Molise | 14.000.000.000 |
| 12 | Campania | 145.000.000.000 |
| 13 | Puglia | 113.000.000.000 |
| 14 | Basilicata | 26.000.000.000 |
| 15 | Calabria | 77.000.000.000 |
| | Totale . . . | 1.117.000.000.000 |

(*) Pari all'analoga trimestralità assegnata per l'anno 1990.

91A5347

DECRETO 21 ottobre 1991.

**Approvazione, per l'anno 1992, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 85001/147 in data 10 settembre 1991, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1992, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali;

Vista la lettera n. 72/2 del 27 settembre 1991 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1992, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

*Gazzetta Ufficiale*, parte I:

Tipo *A* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000
semestrale . . . . . . . . . . . . . . . » 180.000

Tipo *B* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
semestrale . . . . . . . . . . . . . . . » 42.000

Tipo *C* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 185.000
semestrale . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000

Tipo *D* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
semestrale . . . . . . . . . . . . . . . » 42.000

Tipo *E* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 185.000
semestrale . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000

Tipo *F* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 635.000
semestrale . . . . . . . . . . . . . . . » 350.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali, I, II e III, ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.200

Prezzo di vendita di un fascicolo della 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» . . » 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.300

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo «indici mensili», ogni sedici pagine o frazione . » 1.200

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale . . . . . . . . L. 115.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . » 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale . . . . . . . . L. 75.000
prezzo di vendita di un fascicolo . » 7.000

*Gazzetta Ufficiale*, parte II:

abbonamento annuale . . . . . . . . . L. 295.000
abbonamento semestrale . . . . . . . . » 180.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . » 1.300

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe) . . . . . L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo » 30.000

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe) . . . . . L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo » 12.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* RUBBI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991*
*Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 337*

90A5374

DECRETO 28 ottobre 1991.

**Approvazione, per l'anno 1992, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 85003 in data 10 settembre 1991 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1992, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera n. 72/2 del 27 settembre 1991 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1992, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1992 (edizione unica con volumi rilegati):

| | | |
|---|---|---|
| abbonamento annuale . . . . . . . . | L. | 240.000 |
| abbonamento annuale per le regioni, province e comuni. . . . . . . . . . . . | » | 220.000 |
| ciascun volume . . . . . . . . . . . | » | 26.000 |

Annate arretrate:

| | | |
|---|---|---|
| brossura (disponibilità fino al 1987) | L. | 185.000 |
| rilegata. . . . . . . . . . . . . . . . | » | 240.000 |
| ciascun volume arretrato in brossura | » | 16.000 |
| ciascun volume arretrato rilegato. . | » | 23.000 |
| ciascun fascicolo arretrato fino al 1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 12.000 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* RUBBI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991*
*Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 396*

91A5375

DECRETO 20 novembre 1991.

**Concessione, per l'anno 1992, di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti i decreti 10 gennaio 1989 e 22 marzo 1989, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989 e n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto 29 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1991;

Ritenuta l'opportunità di consentire, anche per l'anno 1992, la concessione alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 10%;

Decreta:

Art. 1.

L'anticipazione, pari al 10% del prezzo contrattuale, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, possono concedere alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, stabilita dal decreto ministeriale 29 dicembre 1990, richiamato nelle premesse, è confermata per l'anno 1992.

Roma, 20 novembre 1991

*Il Ministro:* CARLI

91A5349

DECRETO 26 novembre 1991.

**Determinazione delle percentuali di variazione per il collegamento delle pensioni alla dinamica salariale, degli aumenti semestrali per la scala mobile e dei conguagli per l'anno 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le norme del'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli, nonché l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1991;

Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica;

Considerata la necessità:

di accertare la percentuale di aumento delle pensioni per dinamica salariale dal 1° gennaio 1992;

di accertare i valori delle percentuali di variazione registrate dagli indici di cui alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai fini dei conguagli degli aumenti semestrali delle pensioni relativi al 1° maggio e al 1° novembre 1991;

di determinare in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1° maggio e dal 1° novembre 1992, le modalità di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle percentuali di variazione suddette nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

La misura percentuale di aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 1992, per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, derivante dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (pari a + 8,3) e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni (pari a + 7,9), è risultata pari a + 0,4.

Art. 2.

Agli effetti dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita per la scala mobile dei lavoratori dell'industria determinati in via previsionale con il decreto indicato in epigrafe ed i valori effettivi delle stesse, in relazione ai periodi di riferimento validi per gli aumenti semestrali delle pensioni per l'anno 1991, le percentuali di variazione registrate dall'indice suddetto sono risultate rispettivamente pari a + 4,3 dal 1° maggio e + 3,5 dal 1° novembre.

Art. 3.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1992 sono determinate in misura pari a + 2,6 dal 1° maggio e + 1,8 dal 1° novembre.

Art. 4.

Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dalla applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 3, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni semestrali di cui all'art. 3 non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Art. 5.

I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 3 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1° maggio e dal 1° novembre 1992 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1991

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARINI

91A5348

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 novembre 1991.

**Rimozione dalla carica di consigliere del comune di Squinzano.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Candido Giangrande è stato eletto consigliere del comune di Squinzano (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988;

Visto che sono emersi numerosi i pregiudizi e pendenze penali a carico del predetto amministratore, il quale, in particolare, per il reato di violazione delle leggi finanziarie — IVA ed imposta sui redditi — è stato condannato a tre mesi di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici con sentenza poi confermata da pronuncia della Corte di cassazione del 13 maggio 1991;

Rilevato, che a seguito di accertamenti svolti, il predetto amministratore è risultato essere in stretti rapporti d'affari con Cosimo Screti, noto esponente di spicco della locale malavita organizzata;

Considerato che, in relazione ai citati legami la permanenza del sig. Candido Giangrande nel civico consesso espone l'attività amministrativa ad una elevata potenzialità di inquinamento e che, pertanto, ingenera allarme nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Candido Giangrande è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale del comune di Squinzano;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Candido Giangrande dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Candido Giangrande è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Squinzano (Lecce).

Roma, 21 novembre 1991

*Il Ministro:* SCOTTI

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Candido Giangrande è stato eletto consigliere del comune di Squinzano (Lecce) nelle consultazioni del 29 maggio 1988.

A carico del predetto amministratore risultano ben quarantaquattro condanne per il reato di emissione di assegni a vuoto commesso ripetutamente in nove diverse province; figurano inoltre precedenti penali per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento; favoreggiamento personale (cui ha fatto seguito una condanna a tre mesi di reclusione poi confermata con pronuncia della Corte di cassazione del 15 maggio 1981); violazione delle leggi urbanistiche; frode nella poduzione e commercio di vini e mosti (cui ha fatto seguito condanna ad un anno di reclusione); violazione delle leggi finanziarie (cui ha fatto seguito sentenza di condanna a mesi tre di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici poi confermata dalla Corte di cassazione con pronuncia del 13 maggio 1991).

A carico del Giangrande risultano, inoltre, numerose denunce all'autorità giudiziaria per truffe, evasioni fiscali, bancarotta ed operazioni finanziarie fittizie; lo stesso compare anche nell'elenco dei grandi evasori fiscali reso noto dal Ministero delle finanze.

Da indagini svolte dall'autorità competente risulta inoltre che il Giangrande è in stretta relazione con il noto boss Cosimo Screti fondatore e capo dell'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata «Sacra corona unita» dedita a rapine, estorsioni, contrabbando, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite ed altre attività criminose.

Sia le ripetute violazioni di legge sia la elevata potenzialità di inquinamento dell'attività amministrativa discendente dai legami del sig. Candido Giangrande con esponenti di spicco della locale malavita, si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il predetto è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 387/R/Gab. del 29 ottobre 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Candido Giangrande dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Squinzano (Lecce) essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Candido Giangrande dalla carica di consigliere del predetto ente locale.

Roma, 20 novembre 1991

*Il direttore generale:* MALPICA

91A5350

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1991.

**Modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con accredito in conto corrente bancario.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti gli articoli 10, 11 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria;

Visto l'art. 42-*bis*, quinto comma, introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247, in base al quale gli ordinativi di pagamento dei rimborsi automatizzati possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello

di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71;

Visto l'art. 4, quinto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, in base al quale per i rimborsi scaturenti dalla riliquidazione dell'imposta IRPEF a tassazione separata dovuta sulle indennità di fine rapporto, richiesta con istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 26 novembre 1985, deve provvedersi tramite la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 2-*bis*, quarto comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede l'esecuzione tramite procedura automatizzata dei rimborsi delle maggiori ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

Tenuto conto che il citato art. 42-*bis*, quinto comma, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi d'estinzione mediante accreditamento;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 1980 è sostituito dal seguente:

«Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun comune del distretto, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare».

Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta e per modalità di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio o del centro di servizio, le generalità del contribuente nonché l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso è riportato e dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verrà effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie. L'ammontare degli interessi, calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato».

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato, per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di un numero progressivo in campo nazionale».

Il secondo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento, apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario».

All'art. 1 è aggiunto il seguente art. 1-*bis:*

«La richiesta, l'aggiornamento o la revoca di estinzione del rimborso mediante accreditamento in conto corrente bancario può essere effettuata con istanza presentata dal contribuente agli uffici distrettuali delle imposte dirette, comunicando sia i dati anagrafici che l'azienda di credito e le coordinate bancarie occorrenti per le operazioni di accreditamento.

In caso di dichiarazione congiunta, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette predispone apposita comunicazione, diretta al coniuge non intestatario del rimborso, relativa all'avvenuto accreditamento del rimborso stesso in conto corrente bancario o l'avvenuta emissione del vaglia di rimborso».

All'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-*bis:*

«La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede alla estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamenti in conto corrente accesi presso la Banca d'Italia a favore delle aziende di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria.

Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 e trasmette i supporti stessi ad una apposita società di servizio, la quale cura la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura.

Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi diretti, la sezione di tesoreria Roma-Tuscolano provvede all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati.

Il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende di credito, sulla base delle informazioni ricevute dalla società di servizio sopra menzionata e delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei crediti d'imposta nei conti correnti dei beneficiari.

Le aziende di credito inviano comunicazione dell'avvenuto accredito al contribuente, mediante estratto conto, con l'indicazione delle somme accreditate distintamente per imposta ed interessi e del relativo periodo d'imposta».

Alla fine del secondo comma dell'art. 7 sono aggiunte le parole: «e la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale».

All'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7-*bis:*

«Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dall'azienda di credito — per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per l'accreditamento a favore delle aziende di credito — presso la medesima filiale indicata dal contribuente.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la Direzione generale dell'azienda di credito deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente per l'emissione di quietanza d'entrata mod. 121-T con imputazione al capo X, cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.

La sezione di tesoreria rilascia l'originale ed il secondo estratto delle quietanze in parola all'azienda di credito versante.

Quest'ultima provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed i documenti giustificativi dei versamenti al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette».

Art. 2.

L'istanza di cui all'art. 1-*bis* può essere presentata agli uffici distrettuali delle imposte dirette a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'estinzione dei rimborsi accreditati in conto corrente bancario avrà inizio a partire dagli ordinativi collettivi di pagamento da emettere nel secondo semestre del 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1991

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge n. 247/1977 reca: «Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

— Il D.L. n. 660/1979 reca: «Misure urgenti in materia tributaria». Gli articoli 10 e 11 di detto decreto modificano gli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, introdotti dalla legge n. 247/1977 sopracitata, il cui testo vigente è riportato qui appresso. Si trascrive il testo dell'art. 13 del D.L. n. 660/1979:

«Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 1979.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate negli anni anteriori al 1979 allorquando gli ordinativi diretti collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo semestre solare successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano altresì per l'esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate anteriormente all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate».

— Si trascrive il testo degli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge n. 247/1977, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 del D.L. n. 660/1979:

«Art. 42-*bis* (*Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata*). — Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

*Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.*

*Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-*bis. *Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.*

*Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più*

*ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.*

*Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera* b), *del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.*

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro».

«Art. 44-*bis* *(Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata).* — Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-*bis*, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, *escludendo dal* computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-*bis*, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-*bis*. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-*bis, quarto comma*».

— L'art. 1 del D.P.R. n. 71/1962 (Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato) sostituisce l'articolo unico del R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759, concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari. Si trascrive il testo del primo comma, lettera *b)*, del predetto articolo unico, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 71/1962:

«Gli uffici amministrativi centrali e periferici ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa — esclusi quelli per le pensioni — gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario, i vaglia del tesoro, gli ordinativi su ordini di accreditamento e gli ordinativi di contabilità speciale siano estinti mediante:

*a) (omissis);*

*b)* accreditamento in conto corrente, presso le dette filiali della Banca d'Italia, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso».

L'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, ha abrogato sia il R.D. n. 1759/1926 che gli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 71/1962.

Si ritiene utile trascrivere il testo dell'art. 1, primo comma, lettera *b)*, del predetto D.P.R. n. 21/1984, contenente norme sostitutive di quelle abrogate soprariportate:

«Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:

*a) (omissis);*

*b)* accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria».

— Il quinto comma dell'art. 4 della legge n. 482/1985 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita) prevede che: «La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 42-*bis*del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi».

— Il D.M. 26 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 30 novembre 1985, reca: «Approvazione del modello di istanza per la riliquidazione della imposta relativa alle indennità ed altre somme percepite in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482».

— Si trascrive il testo dell'art. 2-*bis*, commi 3 e 4, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), aggiunto dalla legge di conversione n. 154/1989:

«3. In deroga al disposto del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso art. 38.

4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

*Nota all'art. 1:*

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del D.M. 16 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1980, recante modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — *Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun comune del distretto, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.*

Nella formazione delle liste di cui al precedente comma, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli indicati nella dichiarazione originante il rimborso; dalle liste devono essere esclusi i nominativi relativi ai contribuenti per i quali manchi la suddetta rispondenza ovvero per i quali il rimborso risulti già effettuato, nonché quelli che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Gli originali delle liste di rimborso sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce e sono inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri».

«Art. 2. — Sulla base delle liste di rimborso di cui all'art. 1, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata.

Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di liquidazione delle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in possesso dell'archivio anagrafico del centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e degli altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

*I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta e per modalità di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio o del centro di servizio, le generalità del contribuente nonché l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso è riportato e dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verrà effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie. L'ammontare degli interessi, calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato.*

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette fornisce agli uffici delle imposte competenti la lista delle partite di rimborso per le quali non sono disponibili i dati di cui al precedente comma o che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese dalla scadenza del termine, che rimangono escluse dalla procedura automatizzata.

I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano».

«Art. 3. — *Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato, per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di un numero progressivo in campo nazionale.*

Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio delle imposte, il periodo di imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere nonché il numero delle partite comprese nell'elenco.

Gli elenchi così redatti, ciascun foglio dei quali è contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che cura la predisposizione di una ulteriore copia da distribuire agli uffici interessati.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata».

«Art. 4. — Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ricevuti gli elenchi di rimborso, controlla la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste contenute negli elenchi stessi, nonché l'esattezza del computo degli interessi; eseguiti tali controlli gli elenchi sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce.

*In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento, apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario.*

Qualora, in relazione alla data indicata nell'elenco, non risulti possibile la tempestiva formazione degli ordinativi di pagamento, ne verrà data comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, che provvederà al conseguente stralcio di tutte le partite incluse nell'elenco stesso. Tali partite saranno comprese in un successivo elenco di rimborso riferito ad un nuovo periodo di validità ai fini del calcolo degli interessi.

Sulla base di apposito decreto del Ministro delle finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio delle imposte l'impegno della spesa relativa alla parte sorte, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi di competenza del centro informativo ed il numero delle partite da rimborsare nonché il contemporaneo pagamento autorizzando l'emissione dei relativi titoli, la Direzione generale delle imposte dirette forma ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del quarto comma dell'art. 42-*bis* e del secondo comma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

«Art. 7. — I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore è riversato al capo X sul cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato.

Le relative quietanze cumulative sono periodicamente trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte per consentire l'annotazione del mancato rimborso *e la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale.*

In caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei dati anagrafici, il contribuente può rivolgersi all'ufficio delle imposte presso il quale è stata presentata la dichiarazione da cui origina il rimborso per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario».

**91A5346**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1991.

**Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di coefficienti per la determinazione dei valori di riscatto e di condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 10 ottobre 1989 e le successive integrazioni in data 30 gennaio e 7 marzo 1990, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di coefficienti per la determinazione dei valori di riscatto e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 022286 del 27 giugno 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, i coefficienti per la determinazione dei valori di riscatto e le condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa 3/N (3%) - assicurazione mista, a premio annuo, a media indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa 3/S (0%) - assicurazione mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

3) tariffa 3/R (4%) - assicurazione mista, a premio annuo, a bassa indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

4) tariffa 3/C (0%) - assicurazione mista, a premio annuo costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

5) tariffa 3/RC (4%) - assicurazione mista, a premio annuo costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/R (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa 3-u/N (3%) - assicurazione mista, a premio unico, a media indicizzazione del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

7) tariffa 3-u/S (0%) - assicurazione mista, a premio unico, ad alta indicizzazione del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

8) tariffa 3-u/R (4%) - assicurazione mista, a premio unico, a bassa indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

9) tariffa 2/N (3%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo limitato, a media indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

10) tariffa 2/S (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo limitato, ad alta indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

11) tariffa 2/R (4%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo limitato, a bassa indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

12) tariffa 2/C (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo costante limitato, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

13) tariffa 2/RC (4%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo costante limitato, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/R (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

14) tariffa 2-u/N (3%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, ad alta indicizzazione del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

15) tariffa 2-u/S (0%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, ad alta indicizzazione del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

16) tariffa 2-u/R (4%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, a bassa indicizzazione del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

17) tariffa 3/FP (0%) - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

18) tariffa 3/FC (0%) - assicurazione mista, a premio annuo costante, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

19) tariffa 3-u/FP (0%) - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3-u/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

20) tariffa 2/FP (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo limitato rivalutabile, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

21) tariffa 2/FC (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo costante limitato, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

22) tariffa 2-u/FP (0%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2u/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

23) tariffa 5-u/FP (0%) - assicurazione mista potenziata, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988).

Le condizioni speciali di polizza da utilizzare per le tariffe approvate ai precedenti punti da 1) a 23) restano quelle già approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

24) tariffa 4/N (3%) - assicurazione a termine fisso, a premio annuo, a media indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980);

25) tariffa 4/S (0%) - assicurazione a termine fisso, a premio annuo, ad alta indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980);

26) tariffa 4/R (4%) - assicurazione a termine fisso, a premio annuo, a bassa indicizzazione del premio e del capitale (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980);

27) tariffa 4/C (0%) - assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 4/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980);

28) tariffa 4/FP (0%) - assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 4/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980);

29) tariffa 4/FC (0%) - assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 4/S (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980);

30) tariffa 3/EV (0%) - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile, con capitale espresso in parti della gestione «Valuta estera». I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/FP (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 9 marzo 1989);

31) tariffa 3/EC (0%) - assicurazione mista, a premio annuo costante, con capitale espresso in parti della gestione «Valuta estera». I tassi di premio sono gli stessi della tariffa 3/FC (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 9 marzo 1989);

32) tariffa 3-u/EV - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione «Valuta estera». I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3-u/FP (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 9 marzo 1989);

33) tariffa 5-u/EV (0%) - assicurazione mista potenziata, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione «Valuta estera». I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 5-u/FP (sostitutiva della analoga approvata con decreto ministeriale 9 marzo 1989).

Le condizioni speciali di polizza da utilizzare per le tariffe approvate ai precedenti punti da 30) a 33) restano quelle approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1989;

34) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto, da applicare alla tariffa 5-u/FP (sostitutivi degli analoghi approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

35) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto durante ed al termine del periodo di pagamento dei premi, da applicare alla tariffa 2/N (sostitutivi degli analoghi approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

36) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto, da applicare alla tariffa 2/R (sostitutivi degli analoghi approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni garantite secodo il rendimento del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare alle tariffe 4N, 4S, 4R e 4C;

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alle tariffe 4/FP e 4/FC;

39) condizioni regolanti le riduzioni di premio per le tariffe a premio annuo crescente, a premio annuo costante ed a premio unico, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti da 1) a 33), sostitutive delle analoghe in vigore.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni dovrà estendere le indicazioni sugli investimenti a copertura degli impegni tecnici riportate nell'art. 2 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1987, nell'art. 4 del decreto ministeriale 28 aprile 1988, e nel decreto ministeriale 28 dicembre 1988, anche ai corrispondenti impieghi relativi ai contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente art. 1 le cui prestazioni risultino agganciate al rendimento della gestione Moneta forte.

Il suddetto istituto dovrà allegare ai bilanci di esercizio per le forme assicurative abbinate al Fondo moneta forte moduli analoghi agli attuali 8 e 10, con codici distinguibili, al fine di consentire l'analisi tecnica del nuovo portafoglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91A5351

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 ottobre 1991.

**Sostituzione dell'allegato *B* al decreto ministeriale 31 luglio 1991 concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Vista la regola V/2 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 1991, con il quale è stato istituito il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Considerata la necessità di modificare i requisiti relativi alle strutture ed alle attrezzature indicate nell'allegato *B* del decreto ministeriale 31 luglio 1991 sopra richiamato, in relazione alla specificità del tipo di nave di cui trattasi;

Sentito il parere del sottocomitato *ad hoc* istituito in seno al comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, costituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Decreta:

L'allegato *B* del decreto 31 luglio 1991 è sostituito con l'allegato *B* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

*Il Ministro:* FACCHIANO

ALLEGATO *B*

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

1) Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici ed audiovisivi relativi ad impianti su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici consistenti in: trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni, ecc.

2) Laboratori dotati della seguente idonea strumentazione: banco prova esplosività; sistema didattico di impianto di gas inerte; banco di prova pompe: centrifughe, alternative (stripping), immerse; banco eiettori; calcolatore per la determinazione delle sollecitazioni, stabilità, assetto; sonde di livello; centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico; valvole del carico e relativi meccanismi di comando (sistemi di servocomando - dispositivi per la trasmissione di segnali di comando e controllo); valvole di sicurezza (pressione/vuoto, a non ritorno, ad alta velocità di scarico); macchinette per il lavaggio delle cisterne; analizzatori, fissi e portatili, di atmosfere infiammabili e tossiche; impianto per la registrazione del «colpo d'ariete»; termometri; impianti automatici di blocco.

3) Impianto di simulazione della movimentazione del carico.

Si dovrà disporre di un'apparecchiatura che simula le funzioni e i processi di impianti di bordo realizzati secondo le normative nazionali ed internazionali, al fine di rendere realistiche le condizioni operative, attraverso modelli reali o adeguati modelli matematico-informatici.

Dovrà, pertanto, prevedere:

simulazione corretta del comportamento delle operazioni di carico e scarico tenendo anche conto delle diverse tipologie del carico stesso;

strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;

interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottica ed acustica, di errore di manovra e di avaria;

sistema di comando che permetta all'operatore di gestire l'impianto; le risposte ai comandi dell'operatore dovranno essere date dall'apparecchiatura in modo automatico;

consolle di comando/postazione per l'istruttore che consenta variazioni simulate delle condizioni operative dell'impianto e intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo.

91A5376

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1991.

**Modificazione alla composizione della commissione della Basilicata per l'albo dei promotori di servizi finanziari.** (Deliberazione n. 5579).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991 con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3 del citato regolamento, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la nota del 20 ottobre 1991 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede in Potenza ha comunicato le dimissioni del dott. Vittorio Aulenti e del dott. Vincenzo Ricotti dalle rispettive cariche di membro supplente, nominato dal presidente della stessa camera di commercio, e segretario della commissione della Basilicata per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerato che, con riferimento alle suddette dimissioni, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede in Potenza ha proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991, alla sostituzione dei suddetti membri, con il prof. Domenico Laricchia, quale membro supplente e con il sig. Franco Martino, quale segretario della commissione della Basilicata per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il dott. Vittorio Aulenti, nominato dal presidente della camera di commercio di Potenza membro supplente della commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari della Basilicata, è sostituito dal prof. Domenico Laricchia.

Il dott. Vincenzo Ricotti, nominato dal presidente della camera di commercio di Potenza segretario della commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari della Basilicata, è sostituito dal sig. Franco Martino.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.

Roma, 27 novembre 1991

*Il presidente:* PAZZI

**91A5353**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 4 dicembre 1991, n. 269.

**Corresponsione dell'aiuto per l'estensivizzazione della produzione agricola - decreti ministeriali n. 34 dell'8 febbraio 1990 e n. 64 del 19 febbraio 1991.**

Il regolamento CEE n. 2328/91, che ha codificato il regolamento CEE n. 797/85 unificando in un unico testo legislativo tutte le modifiche normative intervenute posteriormente alla sua promulgazione, prevede, al titolo II, il regime di aiuti per l'estensivizzazione della produzione.

Il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, da ultimo modificato dal regolamento CEE n. 708/91, ha stabilito le condizioni di applicazione del regime di estensivizzazione.

Con il decreto ministeriale n. 34/90, attualmente in vigore con le modifiche di cui al decreto ministeriale n. 64/91, sono state emanate le disposizioni di adattamento alla realtà nazionale della misura comunitaria.

Ciò premesso, in vista della campagna 1991-92, si comunica quanto segue:

1. Come già previsto all'art. 1 del decreto ministeriale n. 64/91, l'introduzione del metodo delle tecniche di produzione, di cui all'art. 4, commi primo e quarto, del decreto ministeriale n. 34/90, rimane sospesa a tempo indeterminato, in attesa delle future modifiche della politica agraria comunitaria. Pertanto, salvo eventuali futuri provvedimenti in materia, l'estensivizzazione può essere effettuata unicamente col metodo quantitativo.

2. Ai sensi del decreto ministeriale n. 64/91, art. 2, secondo comma, anche per la campagna 1991-92 le domande di aiuto devono essere compilate in duplice copia sui moduli appositamente predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disponibili presso gli assessorati regionali a partire dagli inizi di dicembre; tali domande devono essere inviate agli uffici indicati all'art. 2 di cui sopra entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, in conformità al citato decreto ministeriale.

Roma, 4 dicembre 1991

*Il Ministro:* GORIA

**91A5383**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 4 dicembre 1991, adottato su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. avv. Eugenio Tarabini, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro.

**91A5395**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.13022-XV-J del 24 ottobre 1991, i manufatti esplosivi denominati:

artifizio fumogeno VS-SMK 10 (TN 33/91);

mina antiuomo ad azione estesa Valmara 69 (TN 26/91);

mina anticarro controcingolo VS-2.2 (TN 25/91),

che la società Valsella meccanotecnica intende fabbricare nel proprio stabilimento in Castenedolo (Brescia) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come qui di seguito specificato:

artifizio fumogeno ad accensione elettrica VS-SMK 10 (TN 33/91), quarta categoria;

mina antiuomo ad azione estesa Valmara 69 (TN 26/91), seconda categoria, gruppo *A*, classificazione O.N.U. 1.1.D.;

mina anticarro controcingolo VS-2.2 (TN 25/91), seconda categoria, gruppo *A*, clàssificazione O.N.U. 1.1.D.

**91A5359**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unione sarda, in Cagliari, al trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unione sarda, con sede in Cagliari, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge n. 416/81, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 21 dicembre 1988 al 21 dicembre 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 dicembre 1989, n. 10875.

**91A5384**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di alcuni punzoni, i cui quantitativi sono indicati a fianco di ciascun assegnatario:

| Marchio | Denominazione | Sede | Punzoni smarriti |
|---|---|---|---|
| 1799 VI | VI Art. oro S.r.l. | Vicenza | 1 |
| 53 CO | Gaila Della Spiga | Carimate | 2 |

**91A5360**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 481 del 30 luglio 1991 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della Hewlett Packard S.p.a. la donazione di un sistema HP/9000/425 del valore complessivo di L. 74.995.000 da destinare al dipartimento di elettronica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 482 del 27 luglio 1991 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della famiglia Del Fabbro la donazione della somma complessiva di L. 22.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio di L. 6.000.000 per tre anni e di due premi di laurea di L. 2.000.000 ciascuno.

**91A5397**

### Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100997/1.27.5 dell'8 giugno 1991 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayropharm di Milano la donazione di un Ossimetro Pulsox-7 del valore di L. 8.000.000 completo di stampante del valore di L. 2.000.000 della ditta Markos da destinare al dipartimento di pediatria.

**91A5399**

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

## Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate il 30 luglio 1991, ha approvato le seguenti modifiche a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675:

1) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Italtractor I.T.M. S.p.a. per lo stabilimento di Castelvetro (Modena) sono intestate alla Italtractor I.T.M. S.r.l.;

2) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Raffineria siciliana S.r.l. per lo stabilimento di Gela (Caltanissetta) sono intestate alla Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.;

3) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Nurachem S.p.a. per lo stabilimento di Sarroch (Cagliari) sono intestate alla Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.;

4) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Vedril S.p.a. per lo stabilimento di Rho (Milano) sono intestate alla Atochem industriale S.r.l.;

5) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Aeritalia per gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli), Torino Caselle e Torino Corso Marche sono intestate alla Alenia S.p.a.;

6) sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Enichem Augusta S.p.a. relativo agli stabilimenti di Augusta (Siracusa) e Porto Torres (Sassari):

modifica della ragione sociale, in un primo momento, in Enimont Augusta S.p.a. e successivamente in Enichem Augusta S.p.a.;

proroga del termine di ultimazione del piano al 31 dicembre 1989;

affitto alla Enimont Augusta industriale S.r.l. del complesso aziendale per la produzione e vendita di prodotti di base per la detergenza, ubicato negli stabilimenti di Augusta (Siracusa) e Porto Torres (Sassari);

7) sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Enichem Anic S.p.a. relativo agli stabilimenti di Gela (Caltanissetta), Priolo (Siracusa), Assemini (Cagliari), Ragusa, Porto Torres (Sassari), Brindisi, Ravenna e Ferrara:

fusione per incorporazione della Enimont Anic S.p.a. nella Enimont Anic S.r.l., la quale ha modificato la propria ragione sociale in Enichem Anic S.r.l.;

conferimento alla Ausidet S.r.l., che ha variato la propria ragione sociale in Enimont Anic S.r.l. (ora Enichem Anic S.r.l.) del ramo d'azienda localizzato negli stabilimenti di Ravenna, Brindisi, Priolo (Siracusa), Gela (Caltanissetta), Assemini (Cagliari), Porto Torres (Sassari) con conseguente riduzione degli investimenti agevolati conferiti che ammontano a lire 214.515 milioni a fronte dei 291.335 milioni precedentemente concessi;

modifica degli investimenti riguardanti lo stabilimento di Priolo, che passano da lire 103.340 milioni per investimenti fissi e lire 4.900 milioni per scorte, a lire 108.240 milioni per i soli investimenti fissi;

rideterminazione delle agevolazioni, in rapporto agli investimenti attribuiti alla Enimont Anic S.r.l. nel modo seguente:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 35.658 milioni, di cui:

Nord lire 220 milioni;
Sud lire 35.436 milioni;

lettera *c)*: contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di lire 71.602 milioni, di cui:

Nord lire 730 milioni;
Sud lire 70.872 milioni;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 41.543 milioni;

8) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Enichem elastomeri S.p.a. per gli stabilimenti di Ravenna, Brindisi e Porto Torres (Sassari), sono intestate alle seguenti società:

ENIMONT ANIC S.R.L.:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 250 milioni;

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 500 milioni;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 300 milioni.

ENIMONT ELASTOMERI S.R.L.:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 702 milioni di cui:

Nord lire 219 milioni;
Sud lire 483 milioni;

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 1.698 milioni di cui:

Nord lire 731 milioni;
Sud lire 967 milioni;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 580 milioni;

9) sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Terbond S.p.a. relativo allo stabilimento di Pisticci (Matera):

modifica dell'ammontare degli investimenti che passa da lire 26.510 milioni (per investimenti fissi) a lire 26.420 milioni (di cui lire 22.528 milioni per investimenti fissi, lire 1.692 milioni per spese di avviamento e lire 2.200 milioni per l'acquisto di licenza);

rideterminazione delle agevolazioni nel modo seguente, tenendo presente che le spese per avviamento e licenza non possono essere prese in considerazione ai fini del contributo in conto capitale:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 4.662,8 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 9.325,6 milioni deliberato dal Banco di Napoli;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 4.505,6 milioni;

proroga del termine di ultimazione del programma al 31 gennaio 1990;

10) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Enichem Anic S.p.a. ed in seguito alla Enimont Anic S.r.l., per gli stabilimenti di Gela (Caltanissetta), Assemini (Cagliari), Ragusa, Porto Torres (Sassari), Ravenna, Brindisi e Ferrara, sono intestate alle seguenti società conferitarie:

Nuova società intestataria: ECP - ENICHEM POLIMERI, - in forma abbreviata ECP S.R.L.

Ramo d'azienda conferito (interessato dal programma di ristrutturazione): produzione di polietilene localizzata negli stabilimenti di Ferrara, Brindisi, Ragusa.

Investimenti agevolati ammessi: L. 12.920.000.000.

Agevolazioni:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 2.078 milioni, di cui:

Nord lire 174 milioni;
Sud lire 1.904 milioni;

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 4.382 milioni, di cui:

Nord lire 576 milioni;
Sud lire 3.806 milioni;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 2.284 milioni.

Nuova società intestataria: EUROPEAN VINYLS CORPORATION (ITALIA) S.P.A.

Ramo d'azienda conferito (interessato dal programma di ristrutturazione): Produzione di cloruro di vinile monomero e di polivinilcloruro ubicata negli stabilimenti di Ravenna, Brindisi, Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari).

Investimenti agevolati ammessi: L. 25.035.000.000.

Agevolazioni:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 3.804 milioni, di cui:

Nord lire 824 milioni;
Sud lire 2.980 milioni;

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 8.713 milioni, di cui:

Nord lire 2.751 milioni;
Sud lire 5.962 milioni;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 3.577 milioni.

Nuova società intestataria: ENICHEM ELASTOMERI S.R.L.

Ramo d'azienda conferito (interessato dal programma di ristrutturazione): Servizi industriali ubicati nello stabilimento di Ravenna.

Investimenti agevolati ammessi: L. 6.670.000.000.

Agevolazioni:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 769 milioni;

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 2.566 milioni.

Nuova società intestataria: PRAOIL AROMATICI E RAFFINAZIONE S.R.L.

Ramo d'azienda conferito (interessato dal programma di ristrutturazione): Servizi industriali ubicati nello stabilimento di Gela (Caltanissetta).

Investimenti agevolati ammessi: L. 32.195.000.000.

Agevolazioni:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 5.366 milioni;

lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 10.732 milioni;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 6.439 milioni.

**91A5363**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 315.000 |
| - semestrale | L. 170.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 58.000 |
| - semestrale | L. 40.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 175.000 |
| - semestrale | L. 95.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 56.000 |
| - semestrale | L. 40.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 175.000 |
| - semestrale | L. 95.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 600.000 |
| - semestrale | L. 330.000 |

**Tipo G** - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 800.000 |

**Tipo H** - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 530.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.200**